

# LA RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO

DISCIPLINA PRODOTTI DIFETTOSI	DISCIPLINA SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
<p>PRIMA: direttiva 85/374/CEE; D.P.R. 224/1988;</p>	<p>PRIMA direttiva 92/95/CEE; d. lgs. 115/1995</p>
<p>DOPO: direttiva 99/34/CE; d. lgs. 25/2001</p>	<p>DOPO: direttiva 2001/95/CE; d. lgs. 172/2004</p>
<p>OGGI: parte IV, titolo II, Cod. Cons. 'Responsabilità per danno da prodotti difettosi'</p>	<p>OGGI: parte IV, titolo I, Cod. Cons. 'Sicurezza dei prodotti'</p>

# RICOSTRUZIONE DELLA DISCIPLINA NORMATIVA VIGENTE

- ❖ Per l'individuazione dei soggetti responsabili: ART. 115 CO. 2 BIS COD. CONSUMO + ART. 116 COD. CONSUMO.
- ❖ Per la determinazione dell'oggetto della tutela: ART. 115 CO. 1 e 2 COD. CONSUMO
- ❖ Per la nozione di difettosità: ART. 117 COD. CONSUMO : un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze (**difetto di progettazione**), tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite (**difetto di informazione**) b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione (**difetto da sviluppo**). Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie (**difetto di fabbricazione**).
- ❖ Presupposti per la responsabilità: ART. 119 COD. CONSUMO: per il produttore, la messa in circolazione del prodotto + ART. 116 COD. CONSUMO: per il distributore, la distribuzione nell'esercizio di un'attività commerciale.

# NATURA DELLA RESPONSABILITÀ

## ➤ TESI DELLA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA:

1. **Referenti normativi:** art. 114 Cod. Consumo: il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto; + Art. 120 co. 1 Cod. Consumo: il danneggiato deve provare il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno.
2. **Dottrina:** ‘La responsabilità imposta al produttore in attuazione della direttiva prescinde dalla prova della sua colpa. E’ dunque una responsabilità oggettiva collegata al fatto d’aver il produttore messo in circolazione un prodotto difettoso’ (Galvano, 1999)

## ➤ TESI DELLA RESPONSABILITÀ MISTA:

1. **Referenti normativi:** Art. 118 Cod. Consumo: la responsabilità è esclusa: **a)** se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione **b)** se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione **c)** se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio di un’attività professionale **d)** se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto ad una norma giuridica imperativa **e)** se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di considerarlo difettoso **f)** se il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o la materia prima.
2. **Dottrina:** La responsabilità del produttore per difetto di progettazione ha natura aggravata, poiché la sua colpa è presunta, ma questi può fornire la prova liberatoria consistente nel rischio di sviluppo (valutazione in termini di diligenza professionale). A fronte di un difetto di fabbricazione, il produttore risponde in modo oggettivo (Bianca).